



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Regione Toscana



Disposizione del Direttore

Classificazione: III/13

N. allegati: 3

ATTIVAZIONE DI UN ASSEGNO DI RICERCA DAL TITOLO

“HSPG come marker per la diagnosi precoce del tumore al pancreas”

“Pancreas tumor early detection: sulfated glycans as new markers”

Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 – Settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale

Durata n. 12 mesi (rinnovabile come da normativa)

 *Progetto Bando Salute 2018 PANCREAS-ED n. 20RSLB (CUP D73J200000040002)*

Resp. Prof.ssa Luisa Bracci

IL DIRETTORE


- Richiamato il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena, emanato con decreto rettorale rep. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012, e s.m.i.;
- Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante norme in materia di procedimenti amministrativi, ed il relativo Regolamento di Ateneo di attuazione, adottato con D.R. n. 1037 del 30.05.2007;
- Richiamata la legge 5/2/92, n. 104, e s.m.i., relativa all’assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate;
- Richiamato il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 e s.m.i., recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- Richiamato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Richiamato il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- Richiamato il D. Lgs 07.03.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

- visto il D.P.R. 30.07.2009, n. 189 “Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici”
- vista la legge n. 240 del 30.12.2010, in particolare l’art. 22, e s.m.i;
- Richiamata la legge 12.11.2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse”;
- Richiamato il Codice Etico della Comunità Universitaria dell’Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n.1381 del 28.07.2011;
- Richiamata la Legge 06.11.2012, n. 190, in materia di “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Richiamato il D.L. 31.12.2014, n. 192, convertito, con modificazioni, in Legge 27.02.2015 n. 11 ed in particolare l’art. 6, comma 2-bis il quale dispone che la durata complessiva degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240/2010, è prorogata di due anni;
- Richiamato il vigente Regolamento per assegni di ricerca ai sensi dell’art 22 della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 325/2016 del 03.03.2016 e s.m.i. (nel seguito denominato “Regolamento”);
- Richiamato il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e il d. lgs. 101/2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Richiamato il DR n. 1624/2019, prot. n. 158158 del 05.09.2019, relativo ai requisiti di ammissibilità alle procedure ex-art. 18, 22 e 24 della Legge 240/2010
- Richiamato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9 marzo 2011 (Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, legge 30 dicembre 2010, n. 240);
- premesso che il progetto denominato *PANCREAS-ED n. 20RSLB (CUP D73J200000040002)*, risulta tra gli ammessi a contributo a valere sui **Fondi Regione Bando Salute 2018** (
- Vista la delibera del **Consiglio di Dipartimento della seduta del 15/12/2020, rep. 182/20 – prot. 208996 del 16/12/2020** con la quale è stata deliberata l’approvazione dell’attivazione dell’assegno di ricerca in oggetto e autorizzato l’emissione del bando
- vista la **disposizione di attivazione della procedura Rep. 3/2021 – Prot. 779 del 7/01/2021**, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
- Richiamati i Decreti legge n. 18 del 17.03.2020, n. 19 del 25.3.2020, n. 22 del 08.04.2020, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
- Richiamato il D.L. n. 83 del 30.07.2020 di proroga della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 15 ottobre 2020 e ulteriori misure urgenti ad essa connesse
- Richiamato Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020 che dispone l’applicazione per la Regione Toscana delle misure di cui all’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020




UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

DISPONE

Art. 1 - OGGETTO DEL BANDO

- È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un assegno di ricerca – lettera b) di durata biennale, [eventualmente rinnovabile] – “HSPG come marker per la diagnosi precoce del tumore al pancreas” - Settore Scientifico Disciplinare BIO/10 – Settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale - Durata n. 12 mesi (rinnovabile come da normativa) -  *Progetto Bando Salute 2018 PANCREAS-ED n. 20RSLB (CUP D73J200000040002)* - Resp. Prof.ssa Luisa Bracci

Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE

- Alla selezione sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di adeguato curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca nonché della laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento o titolo equivalente. Il possesso del titolo di dottorato di ricerca o equivalente conseguito all'estero, costituisce titolo preferenziale.
- I candidati che accedono alla selezione con titolo di studio conseguito all'estero e non riconosciuto valido sul territorio italiano, devono inviare al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 2 del D.P.R. 30.07.2009, n. 189, formale richiesta di equiparazione del proprio titolo a quello italiano richiesto per l'accesso al concorso e fare menzione dell'avvenuto invio della richiesta nella domanda di partecipazione. In tal caso, ai sensi della normativa vigente, il candidato sarà ammesso al concorso con riserva, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell'assunzione. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web <http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica>
- Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti necessari a partecipare alla selezione.
- Il Dipartimento può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.
- Non sono ammessi a partecipare:
 - . il personale di ruolo degli atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;

. coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;

. coloro che avranno avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 e sue modifiche e integrazioni per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi. Non è computato, ai fini del calcolo dei complessivi 6 anni, il periodo in cui l'assegno sia stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del corso.

Art. 3 - DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

- Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate a Dipartimento di Biotecnologie **Mediche – Policlinico Le Scotte – 53100 Siena** e devono essere inviati **in formato pdf** esclusivamente per via telematica: a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica amministrazione.dbm@unisi.it - pec.dbm@pec.unisipec.it , entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all'Albo on line di Ateneo.
- Per le domande inviate tramite posta elettronica certificata fa fede la data della ricevuta di ritorno inviata automaticamente dal gestore di PEC; per quelle inviate posta elettronica la data del terminale di questa Università che le riceve.
- Il Dipartimento declina ogni responsabilità per la mancata ricezione delle domande derivante da responsabilità di terzi. Al fine di accertarsi della effettiva ricezione e della correttezza della propria domanda, gli interessati possono rivolgersi direttamente alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Biotecnologie Mediche (telefono n. **0577-233261/3439/3326/3860**) Si evidenzia che alle domande deve essere allegata, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, copia di un documento di identità del sottoscrittore.
- Le domande devono essere redatte secondo lo schema allegato al presente bando di concorso (allegato B), riportando tutte le indicazioni richieste.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

- il nome, il cognome e il codice fiscale che costituirà il codice di identificazione personale del candidato;
- la data ed il luogo di nascita;
- la cittadinanza posseduta;
- se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MEDICHE - Segreteria amministrativa

4 di 12

Policlinico "Le Scotte", viale Bracci - 53100 Siena

amministrazione.dbm@unisi.it

tel. +39-0577-233261/3439 · fax +39-0577-233326 · PEC: pec.dbm@pec.unisipec.it



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

- se cittadino di altri stati, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2;
- la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 1985;
- di avere l'idoneità fisica per lo svolgimento dell'attività prevista, da accertarsi prima dell'inizio dell'attività da parte dell'Autorità competente;
- il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;
- di non appartenere ai ruoli del personale degli Atenei, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del d.p.r. 382/1980;
- di non avere un rapporto di coniugio ovvero grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al **Dipartimento di Biotecnologie Mediche**, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo;
- di non avere avuto, presso qualsiasi ente, assegni di ricerca ai sensi della l. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dall'assegno messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi.

Alla domanda il candidato deve allegare:

- a) la copia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) la dichiarazione sostitutiva di certificazione (allegato C);
- c) il proprio *curriculum vitae* sottoscritto con il dettaglio del percorso di studi, delle esperienze di ricerca e dei risultati raggiunti (pubblicazioni, brevetti, ecc.). Il curriculum dovrà contenere una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sulla veridicità di quanto in esso dichiarato;
- d) elenco sottoscritto delle pubblicazioni;
- e) eventuale documentazione da cui risultino gli estremi del documento di riconoscimento in Italia, ai sensi della normativa vigente, dei titoli di studio conseguiti all'estero ovvero, in assenza del riconoscimento, la dichiarazione di avvio della richiesta di equiparazione



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

- Per i cittadini stranieri che non indicassero il codice fiscale, esso sarà determinato a cura del Dipartimento, ai soli fini dell'inserimento nel database per la gestione della procedura concorsuale.
- Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.
- Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla legge 106/2004 e dal relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 252/2006.
- I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere il colloquio.
- Il Dipartimento non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda.

Art. 4 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

- La Commissione giudicatrice è composta di almeno tre membri esperti della materia ed è designata, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dai commissari in merito a quanto previsto dall'art. 35/bis del d.lgs. 165/2001. La Commissione è nominata con disposizione del Direttore del Dipartimento. Della Commissione fa parte il Responsabile scientifico del progetto di ricerca. La Commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.
- La Commissione nella sua prima riunione dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 51 del c.p.c. ed in particolare in rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso fra di loro e procederà a nominare il Presidente e il Segretario. Successivamente la Commissione stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio. Criteri e modalità sono immediatamente pubblicati nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale <http://www.unisi.it/ateneo/concorsie> sull'Albo on line dell'Ateneo.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEI TITOLI E COLLOQUIO

- La selezione viene effettuata dalla Commissione giudicatrice mediante valutazione comparativa che comprende l'esame dei titoli di studio, del curriculum scientifico-professionale e della produttività scientifica, nonché l'esito del colloquio, secondo criteri predeterminati dalla commissione stessa. Alla luce delle disposizioni vigenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il colloquio potrà essere effettuato in modalità telematica.
- Il colloquio è fissato per il **giorno 24/02/2021 alle ore 15.00 (in modalità telematica)**. Eventuali spostamenti della data, resi necessari da situazioni sopravvenute, saranno comunicati con almeno cinque giorni d'anticipo.



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

- I candidati, ai sensi dell'art. 7 del Codice etico della Comunità universitaria, prima dell'inizio del colloquio, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere, con i membri della Commissione, rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso o se tra essi vi sia il coniuge o il/la convivente nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari.
- I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento.
- I cittadini dell'Unione Europea dovranno presentare il passaporto, oppure un documento di identità rilasciato dal Paese di origine. Quelli provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare il solo passaporto.
- Nel corso della discussione, i candidati, se cittadini stranieri, dovranno dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana.
- Al termine di ogni singola riunione la commissione redige il relativo verbale.

Art. 6 – GRADUATORIA

- Al termine dei lavori la Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai singoli candidati, redige una graduatoria di idonei. Tale graduatoria è valida fino a un massimo di un anno dalla data di approvazione degli atti; il suo utilizzo è vincolato alle specifiche esigenze indicate nel presente bando.
- Gli atti sono approvati con disposizione del Direttore del **Dipartimento di Biotecnologie Mediche**, previa verifica di regolarità. La graduatoria è pubblicata sull'Albo on line di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 7 – OGGETTO, FORMALIZZAZIONE E DURATA DELL'ASSEGNO

- L'atto di conferimento contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, l'entità dell'assegno nonché il trattamento previdenziale spettante.
- L'atto riporta, in allegato, le principali attività di ricerca affidate ed è predisposto dagli Responsabile amministrativo del Dipartimento e firmato dal Direttore del Dipartimento.
- L'assegno è rinnovabile per un periodo non inferiore a un anno in presenza delle seguenti condizioni:
 - . prosecuzione della ricerca che ha dato origine alla prima assegnazione;
 - . accertata disponibilità di budget necessaria a coprire i costi per la nuova durata dell'assegno, nelle forme previste dall'art. 3 del Regolamento citato in premessa;
 - . valutazione positiva del periodo precedente, sulla base della relazione di cui al successivo art. 8.
- Nel caso in cui il titolare dell'assegno di ricerca sia un cittadino non comunitario, il conferimento dell'assegno è subordinato all'effettivo rilascio/possesso, da parte degli organi competenti, del permesso/carta di soggiorno.
- L'assegno di cui alla presente selezione ha durata di 12 mesi.



- La durata complessiva dei rapporti instaurati anche con altri enti, per assegni di ricerca conferiti in base alla l. 240/2010, compresi gli eventuali rinnovi, non potrà comunque essere superiore a sei anni.
- Per motivate ragioni legate al completamento del progetto di ricerca in cui il titolare dell'assegno è impegnato, è possibile prorogare l'assegno stesso con delibera del Consiglio di Dipartimento come prosecuzione del predetto tema di ricerca. La proroga non potrà essere superiore a tre mesi e dovrà comunque rispettare i vincoli di durata sopraindicati.
- In caso di finanziamento pubblico, l'assegno decadrà all'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
- In caso di maternità o malattia l'assegno viene temporaneamente sospeso e il suo termine è automaticamente prorogato per un periodo corrispondente ai periodi di sospensione. Ai fini della durata della titolarità dell'assegno non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- L'Università si impegna a rispettare il principio di parità di genere, a prevedere misure che facilitino la conciliazione tra lavoro e famiglia e a promuovere e sostenere la parità di genere nell'ambito delle politiche formative, del lavoro e dell'occupazione.

Art. 8 – DIRITTI E DOVERI

- L'attività del titolare dell'assegno è svolta, senza vincoli di subordinazione, in modo continuativo e non meramente occasionale, sotto la supervisione del Responsabile scientifico. Il titolare dell'assegno è tenuto a svolgere personalmente l'attività richiesta.
- I titolari di assegni di ricerca relativi ai settori scientifico-disciplinari delle aree delle scienze biologiche e mediche possono svolgere attività assistenziale con le modalità e nei limiti previsti dal piano di attività allegato all'atto di conferimento dell'assegno. In questo caso, l'assegnista dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa relativa alla responsabilità civile contro terzi e alla responsabilità professionale connessa allo svolgimento dell'attività assistenziale; in mancanza di tale copertura, non è possibile per i titolari di assegni svolgere funzioni di carattere assistenziale.
- La reiterata violazione delle indicazioni del Responsabile scientifico costituisce causa di revoca dell'assegno. Tale condizione deve essere segnalata, con relazione scritta, dal Responsabile scientifico e notificata al Direttore del Dipartimento. La revoca è disposta consiglio di Dipartimento, sentito il titolare dell'assegno.
- Al termine delle attività previste nell'atto di conferimento dell'assegno di ricerca, l'assegnista dovrà presentare al Dipartimento una relazione finale sull'attività svolta, i risultati conseguiti e la produzione scientifica, accompagnata dalla valutazione del Responsabile scientifico.
- Il titolare di assegno di ricerca può svolgere un periodo di approfondimento all'estero, secondo un programma da definire con il Responsabile scientifico e con l'approvazione del Dipartimento; i costi sono a carico dell'assegnista o del Dipartimento o coperti con altri fondi esterni.



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

- Ai titolari degli assegni di ricerca è riconosciuta soltanto la proprietà intellettuale dei risultati delle proprie ricerche. Sono esclusi la corresponsione dell'equo premio e il diritto allo sfruttamento economico dei risultati delle ricerche medesime.
- Agli assegni si applicano, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 28 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
- L'attività oggetto dell'assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità, malattia e infortunio. I titolari sono tenuti a comunicare al Direttore del Dipartimento il verificarsi delle suddette condizioni, non appena accertate.
- Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno rapportato alle relative mensilità. I maggiori oneri sono a carico del bilancio universitario.
- Il Dipartimento può prevedere di estendere, per un periodo massimo ulteriore di tre mesi ed entro il primo anno di vita del bambino, la sospensione, con relativa proroga, dell'assegno di ricerca per congedo parentale, compatibilmente con le esigenze del progetto di ricerca e delle regole di rendicontazione dei fondi utilizzati per il finanziamento dell'assegno. In tale ulteriore periodo di sospensione, non viene erogato l'assegno di ricerca.

Art. 9 – IMPORTO DELL'ASSEGNO E TRATTAMENTO FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

- L'importo annuo dell'assegno di cui al presente bando è pari a circa € 24.000,00 (importo annuo complessivo lordo ente) al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione erogato in rate mensili posticipate.
- L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali assicurativi e fiscali nella misura stabilita dalle leggi vigenti.
- I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale, che comportino un aumento del costo lordo ente dell'assegno di ricerca, sono a carico del bilancio universitario.

Art. 10 – REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INCARICHI

- La titolarità dell'assegno non è compatibile con le seguenti posizioni:

- . iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, scuola di specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- . titolarità di altro assegno di ricerca presso qualsiasi ente;
- . ricercatore a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo o ente di ricerca.



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

- Il personale dipendente di amministrazioni pubbliche vincitore di assegno di ricerca è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno, anche se dipendente in regime di part-time.
- Lo svolgimento di attività di lavoro autonomo occasionale e quella derivante dai contratti di insegnamento è compatibile con l'assegno di ricerca soltanto se preventivamente autorizzato dal Consiglio del Dipartimento, su parere motivato del Responsabile scientifico della ricerca, il quale è tenuto a verificare che l'attività ulteriore rispetto all'assegno di ricerca non pregiudichi il regolare svolgimento della ricerca medesima.
- Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare (art. 22, comma 3, della Legge n. 240 del 30.12.2010).
- I requisiti di compatibilità devono essere posseduti alla data di inizio delle attività e mantenuti per tutta la durata dell'assegno. Il vincitore rilascia apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Direttore del Dipartimento qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
- L'assegno di cui al presente bando non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti citati all'articolo. 7, comma 4, lettera a) del Regolamento indicato in premessa.

Art. 11 – DECADENZA O RINUNCIA

- Decadono dal diritto all'assegno coloro che, fatte salve documentate ragioni di salute, non sottoscrivano per ricevimento l'atto di conferimento e non inizino la propria attività nei termini fissati.
- Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti, decadono altresì dal diritto all'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni.
- Costituisce inoltre causa di decadenza l'eventuale venir meno del finanziamento accertato in entrata.
- La decadenza dal diritto all'assegno è disposta con disposizione del Direttore del Dipartimento.
- Il titolare dell'assegno di ricerca ha facoltà di recedere dal rapporto, previo preavviso di almeno trenta giorni, presentando al Direttore del Dipartimento una dichiarazione che attesti la volontà di rinuncia e la relativa motivazione.
- In caso di decadenza o di recesso entro tre mesi dalla data di inizio delle attività, l'assegno resosi disponibile è attribuito fino alla scadenza originaria al primo candidato collocato in posizione utile nella graduatoria della corrispondente selezione.
- È prevista la possibilità per motivate ragioni che il vincitore richieda, entro tre giorni dalla comunicazione di cui sopra il rinvio dell'inizio dell'attività, non oltre tre mesi dalla data proposta. Tale rinvio deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento sentito il Responsabile scientifico.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- L'informativa sul trattamento dei dati personali, redatta secondo le indicazioni dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, è pubblicata sul portale di Ateneo – sezione Privacy <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>. Nell'invitarla a prendere attenta visione dell'informativa su indicata, informiamo che:

- il Titolare del trattamento è l'Università di Siena con sede legale in via Banchi di Sotto, n. 55, 53100, Siena, rappresentata dal Magnifico Rettore;

- i suoi dati saranno trattati con modalità cartacea e/o informatica, secondo i principi stabiliti dall'art. 5 (liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, esattezza, minimizzazione del trattamento, limitazione della conservazione, ecc.);

- i dati personali da Lei forniti saranno trattati per la gestione della procedura selettiva, per l'eventuale conferimento dell'incarico, per la gestione delle graduatorie (ove previste nel bando) e per tutti gli adempimenti delle prescrizioni di legge, compresi gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Le evidenziamo che la natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di svolgere le operazioni necessarie alla procedura selettiva ed, eventualmente, all'istaurazione e alla gestione del rapporto con l'Ateneo.

Art. 13 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sull'Albo on line, sul portale dell'Ateneo all'indirizzo:

<http://www.unisi.it/ateneo/concorsi>, sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo www.miur.it e sul portale dell'Unione Europea all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/euraxess/>.

Art. 14 - RINVIO CIRCA LE MODALITÀ D'ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

Per le finalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento inerente la selezione di cui al presente bando è individuato nel Responsabile della Segreteria amministrativa di Dipartimento.

Per tutto quanto non previsto nel presente bando vale la normativa vigente in materia di concorsi in quanto compatibile.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240



DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE MEDICHE

Siena, data della firma digitale

Il Direttore di dipartimento
Gianni Pozzi

Visto
Il Responsabile del procedimento
Sandra Maggi

Allegati:
Allegato A
Allegato B-C